

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (MI) GAMBARO | Presidente |
| (MI) LUCCHINI GUASTALLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) RONDINONE | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) VELLUZZI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) VELLUZZI

Nella seduta del 11/02/2014

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente riferisce che:

- ha estinto, il 28.02.2011, in via anticipata un finanziamento in essere presso l'intermediario;
- la propria richiesta di rimborso riguarda le commissioni bancarie e finanziarie, nonché le spese assicurative relative alle rate riferite al periodo 03/2011 - 02/2017;
- la "percentuale del finanziamento estinto anticipatamente" è 60,00%;
- ha diritto al rimborso a titolo di commissioni bancarie della somma di € 540,16 (€ 900,27 X 60,00%);
- ha diritto al rimborso a titolo di commissioni finanziarie della somma di € 3.921,98 (€ 6.536,64 X 60,00%);
- ha diritto al rimborso a titolo di costi assicurativi della somma di € 1.511,59 (€ 2.519,32 X 60,00%);
- di aver ottenuto il rimborso di € 259,20 a titolo di "oneri gestionali";
- ha presentato reclamo all'intermediario riscontrato negativamente dallo stesso.

L'intermediario ha sostenuto nelle controdeduzioni che:

- il ricorso in discorso non può essere accolto in ossequio alle “*norme applicabili ratione temporis*”, cioè “*l’art. 125 T.U.B. e la formula matematica richiamata dall’art. 3, comma 2 del D.M. 8 luglio 1992*”;
- non è applicabile al caso “*il concetto di pura equità introdotto dal nuovo art. 125 sexies T.U.B. integrato dalle successive disposizioni di Banca d’Italia*”;
- il rimborso dei costi assicurativi dovrebbe essere richiesto alla compagnia di assicurazioni.

La ricorrente chiede il rimborso di commissioni ed oneri assicurativi, quantificati in € 5.714,53.

L’intermediario chiede:

- di dichiarare in via preliminare il ricorso improcedibile poiché riguardante un contratto stipulato nel 2007;
- di rigettare nel merito il ricorso.

DIRITTO

Va esaminata per prima l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario. L’eccezione non è fondata. In proposito questo Arbitro ha chiarito ripetutamente che “*nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all’estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all’esecuzione e all’estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso, ed è alla data di estinzione che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio*” (ABF Milano 6627 del 2013). Da quanto ricostruito in fatto non vi sono dubbi sulla competenza temporale dell’ABF riguardo alla controversia in esame, visto che il finanziamento è stato estinto nel 2011 .

Per esaminare il merito del ricorso è opportuno rammentare il quadro normativo di riferimento e porlo in relazione alla fattispecie sottoposta al giudizio del Collegio e alle osservazioni compiute dalla parte convenuta.

In merito ai costi assicurativi occorre richiamare l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (“*Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*”): “*Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente... 2. l’estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell’importo rimborsato*”. In forza pure di tale disposizione, l’intermediario odierno resistente è, quindi, senza dubbio legittimato passivo per la restituzione del premio assicurativo non goduto.

Si noti, poi, che la Banca d’Italia, con il Comunicato del 10 novembre 2009 (“*Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori*”) ha chiarito che, in caso di estinzione anticipata, l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui

tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata. Indicazione rafforzata a livello interpretativo dal successivo Comunicato del 7 aprile 2011 (“*Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate*”), con il quale gli intermediari sono stati richiamati ad un rigoroso rispetto della normativa. Si consideri, in conclusione, l'importante e apposita disposizione (art. 125-sexies) del TUB sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: “1. *Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”.

Riassunto il quadro normativo di riferimento, il Collegio nota che ha già avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sul diritto del cliente, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (tra le tante si vedano ABF Milano 2155 del 2012, 555 e 783 del 2013).

Ciò ricordato, questo Arbitro rileva la natura opaca dei documenti contrattuali esaminati, non potendosi rinvenire in essi una chiara ripartizione dei costi e degli oneri *up-front* e *recurring*. Il Collegio dispone, quindi, che in conformità al proprio consolidato orientamento alla ricorrente debbano essere rimborsati, secondo il criterio *ratione temporis*, € 5714,53

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 5.714,53.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO